



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 4 del 26/03/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica – Messa in sicurezza della struttura vialetto di ingresso Parco belvedere via Balai. Interdizione transito e sosta lungo il vialetto di ingresso Parco belvedere via Balai

IL SINDACO

Premesso che

- con comunicazione del 24 marzo 2025, al Dirigente dell'Area Tecnica, al Comandante della Polizia Locale e al Sindaco, il Capitano della Compagnia Barracellare di Porto Torres, informava di essere intervenuto presso il Parco Belvedere di via Balai, in seguito alla segnalazione di un privato cittadino che manifestava la precarietà e pericolosità della struttura metallica ivi sita, che si snoda dall'ingresso del parco medesimo (lato via Balai) lungo tutto il vialetto che conduce all'interno del parco medesimo;
- il Capitano e il personale della Compagnia Barracellare intervenuto accertavano il pericolo di crollo della struttura stessa e conseguentemente la pericolosità per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica della medesima e provvedevano nell'immediato a bandellare il vialetto, dall'ingresso prospiciente il cancello, fino al termine della struttura, ovvero all'altezza della 15^a traversa, adiacente alla struttura in legno ivi esistente, in attesa dell'intervento da parte del personale tecnico comunale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- con successiva comunicazione del 25 marzo 2025, in considerazione dell'impossibilità di provvedere alla immediata riparazione da parte dell'Ufficio Tecnico, il Capitano della Compagnia Barracellare di Porto Torres, comunicava di aver provveduto alla chiusura temporanea del Parco, in attesa di ripristino dello status quo ante dei luoghi;
- nella medesima data il personale Comunale unitamente al personale della Polizia Locale effettuava il sopralluogo, accertando la pericolosità della struttura e ravvisando la necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di scongiurare minacce alla salute pubblica;

Tenuto Conto che

- quanto emerge dalla documentazione fotografica, allegata alla già citata comunicazione del 24.03.2025, impone di intervenire in loco con opere provvisorie urgenti per eliminare il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- all'attualità, l'unica misura concreta da adottarsi con urgenza per scongiurare rischi alla salute e alla integrità fisica della collettività è rappresentata dall'interdizione al transito e alla sosta lungo tutto il percorso della struttura soprastante il tratto pedonale che dall'ingresso di via Balai conduce al chiosco in legno, da transennarsi da ambo le parti e segnalare come area pericolosa e non accessibile;
- nel caso di specie, sussistono i presupposti e le condizioni di legge per l'adozione da parte del Sindaco del presente provvedimento contingibile ed urgente ex art. 54, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo integrato e modificato, partecipando del caso anche il Prefetto;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Visto lo stato comunale;

ORDINA

Con effetto immediato:

L'interdizione al passaggio ed alla sosta a chiunque non autorizzato lungo tutto il percorso della struttura metallica soprastante il tratto pedonale che dall'ingresso di via Balai conduce al chiosco in legno sito all'interno del Parco stesso.

Il transennamento dell'area interessata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

DISPONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Gli Uffici tecnici Comunali competenti sono incaricati della predisposizione delle transenne e dell'affissione della presente ordinanza nella zona interdetta.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Porto Torres e ne è data pubblicità a mezzo comunicati stampa e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMA

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Fois, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura UTG Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA Sassari: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Polizia di Stato – dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres - tss26942@pec.carabinieri.it
- Guardia di Finanza di Porto Torres - ss1350000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Porto Torres - Asinara– cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
- Comando Polizia Locale – polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it.;
- Compagnia Barracellare di Porto Torres compbarrportotorres@pec.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Dirigente Area Tecnica – Ufficio Manutenzione lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO